



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 22 novembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Modena**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 110/2021 Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei provvedimenti di sospensione degli iscritti.

Con il quesito formulato il 15 giugno 2021, l'Ordine chiede se sussista o meno l'obbligo di segnalare all'Agenzia delle entrate il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione di un iscritto ovvero se detta segnalazione sia dovuta soltanto per motivi di opportunità.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che ai sensi dell'articolo 7, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, "Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le Finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti ... devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente".

Si tratta di un obbligo comunicativo a carico degli Ordini professionali ormai consolidato, per il quale sono state previste novità dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2021, prot. n. 26004/2021, con decorrenza dai dati dell'anno 2020 da comunicare nel corrente anno.

Il provvedimento, al p. 1, ribadisce che sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi del citato articolo 7 i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

Per effetto del p. 1.2 del provvedimento direttoriale citato, "Al fine di garantire la consistenza e coerenza del relativo archivio nonché l'efficace monitoraggio dell'adempimento, la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione".

Nelle motivazioni del provvedimento è chiarito che "Il termine "variazioni" riportato al punto 1.2 e previsto nell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 605 del 1973 viene utilizzato per consentire la comunicazione dei cambiamenti della posizione del professionista nell'Ordine territoriale, per esempio le sospensioni dall'albo stesso o le cancellazioni oppure le informazioni circa la cessazione dall'esercizio dell'attività. Le variazioni

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l'iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale'.

Alla luce delle richiamate disposizioni, deve quindi concludersi che l'Ordine territoriale ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai periodi di sospensione dei propri iscritti.

Quanto alle modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, il p. 3 del provvedimento direttoriale, al fine di garantire la massima qualità del dato, ha previsto le seguenti modalità alternative per l'invio della comunicazione:

- direttamente da parte dell'Ordine territoriale o per il tramite di un intermediario qualificato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- per il tramite del Consiglio Nazionale, che abbia ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- per il tramite del Consiglio Nazionale nell'ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l'Agenzia delle entrate.

A quest'ultimo riguardo, si ricorda (cfr. Informativa n. 65/2021 e n. 100/2021) che, per effetto della sottoscrizione l'8 giugno scorso del nuovo accordo tra Consiglio Nazionale ed Agenzia delle entrate – ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 (cfr. Informativa n. 50/2019) –, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente, intendendosi tale adempimento assolto per il tramite del Consiglio Nazionale nell'ambito della predetta Convenzione per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati presenti nell'Albo Unico Nazionale.

Considerato che tale Convenzione prevede che gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle entrate siano effettuati con cadenza settimanale, l'Ordine territoriale dovrà prestare la massima attenzione all'attività di aggiornamento dell'anagrafica degli iscritti nell'area riservata del portale www.commercialisti.it, ricordando che l'Ordine stesso ha l'obbligo di fornire "senza indugio" al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Resta inteso che l'Ordine territoriale, pur essendo esonerato dalla comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate, resta comunque l'unico responsabile della correttezza dei dati degli iscritti presenti nell'Albo Unico Nazionale che il Consiglio Nazionale trasmette all'Agenzia stessa.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

